



arpav

**D.M. 11 aprile 2011**

# **NUOVE MODALITA' DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

San Bonifacio (VR), 21 settembre 2012

ARPAV - D.T. - Servizio Controlli Impiantistici - Verona  
Ing. Sinisi Michele

# Perché la pubblicazione del Decreto?

Il legislatore dopo la pubblicazione del [D.Lgs. n. 81/08](#) e del [D.Lgs. n. 106/09](#) si è reso conto che le richieste di verifiche sulle attrezzature di lavoro che vengono eseguite sono:

- per l' [INAIL \(ex ISPESL\)](#) circa il 20%;
- per le [ASL/ARPA](#) circa il 30%.

Rimangono quindi inevase rispettivamente circa l'80% e il 70%, con grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Da queste constatazioni, la necessità di:

- avvalersi di [Soggetti Abilitati, pubblici o privati](#), per integrare la restante parte delle verifiche;
- dare, al datore di lavoro, [tempi certi](#) sull'effettuazione delle stesse.

# D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ....

**Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione ....

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

# D.Lgs.81/08 e s.m.i.

**Attrezzatura di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante un lavoro;

**Zona pericolosa:** qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale, la presenza di un lavoratore, costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

**Lavoratore esposto:** qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

**Uso di una attrezzatura di lavoro:** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

# D.Lgs.81/08 e s.m.i.

## Requisiti di sicurezza delle attrezzature

- a) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
- b) Le attrezzature di lavoro costruite, in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori, antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza.
- c) Si considerano conformi alle disposizioni precedenti del punto b), le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni del D.M. 547/55 e del D.Lgs. 626/94.

## D.Lgs. 81/08 e s.m.i

### Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

- Il **datore di lavoro**, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che le stesse possano essere utilizzate per operazioni e condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.
- Il **datore di lavoro** prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
  - installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  - oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  - assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza;
  - curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro;

## D.Lgs. 81/08 e s.m.i

### Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

- in relazione ai loro rischi specifici e al loro impiego, richiedano conoscenze o responsabilità particolari e, l'uso dell'attrezzatura di lavoro, sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una *informazione, formazione ed addestramento adeguati* ;
- in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione di attrezzature è necessario che i lavoratori incaricati siano qualificati in maniera specifica per assolvere tali compiti;
- sottoposte ad un controllo iniziale, dopo l'installazione e prima della messa in esercizio;
- soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazione pericolose, devono essere sottoposte ad:
  - a) interventi di controlli periodici;
  - b) interventi di controllo straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza.

## D.Lgs. 81/08 e s.m.i

### Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

- Il datore di lavoro, oltre a quanto previsto dai punti precedenti, sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell' **Allegato VII**, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
- La **prima** di tali verifiche è effettuata dall' **INAIL (ex ISPESL)** che vi provvede nel termine di **sessanta giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle **ASL/ARPA** o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le **verifiche successive** sono effettuate dai medesimi soggetti, che vi provvedono nel termine di **trenta giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati.



## D.Lgs. 81/08 e s.m.i

### Art. 71- Obblighi del datore di lavoro

- Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all'Allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati sono stati stabiliti dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il **D.M. 11 aprile 2011**, entrato **in vigore** il **23 maggio 2012**.
- **Le verifiche** sono **onerose** e le spese per la loro effettuazione sono **a carico del datore di lavoro**.
- I **soggetti privati abilitati** hanno la qualifica di **incaricati di pubblico servizio** e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

# Allegato VII

## Verifiche Attrezzature (Sollevamento 1/2)

<b>Attrezzatura</b>	<b>Intervento/periodicità</b>
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale

# Allegato VII

## Verifiche Attrezzature (Sollevamento 2/2)

<b>Attrezzatura</b>	<b>Intervento/periodicità</b>
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali

# Allegato VII

## Verifiche Attrezzature (Pressione 1/2)

<b>Attrezzatura</b>	<b>Intervento/periodicità</b>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</p>	<p>Verifica di funzionamento: triennale                      Verifica di integrità: decennale</p>



# Allegato VII

## Verifiche Attrezzature (Pressione 2/2)

<b>Attrezzatura</b>	<b>Intervento/periodicità</b>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Generatori di vapor d'acqua.</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale                      Visita interna: biennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi <math>TS \leq 350 \text{ }^\circ\text{C}</math></p>	<p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)                      Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi <math>TS &gt; 350 \text{ }^\circ\text{C}</math></p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale                      Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW</p>	<p>Verifica quinquennale</p>

# D.M. 11 aprile 2011

Il **D.M. 11 aprile 2011**, dopo alcune proroghe (390 giorni), è entrato in vigore il **23 maggio 2012**.

Consta di sei articoli e quattro allegati.

Disciplina:

- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, riportate nell' **Allegato VII**;
- i criteri per l' **abilitazione dei soggetti pubblici o privati**;
- individua le condizioni secondo cui l' **INAIL (ex ISPESL)**, **ASL/ARPA** e **Ministero del Lavoro** possono avvalersi di **soggetti abilitati pubblici o privati**.

# D.M. 11 aprile 2011

Più precisamente:

- **Allegato I**: criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati;
- **Allegato II**: modalità di effettuazione delle verifiche periodiche;
- **Allegato III**: modalità organizzative per l'abilitazione ed il controllo dei soggetti abilitati;
- **Allegato IV**: schede identificative delle attrezzature di lavoro e modelli di verbale di verifica.

Presso **INAIL (ex ISPESL)** e presso **ARPAV (\*)** sono istituiti l'**elenco dei soggetti abilitati pubblici o privati** di cui i soggetti titolari della funzione si possono avvalere.

*(\*) La Regione Veneto, a seguito di Deliberazione Regionale, ha attribuito la titolarità delle verifiche all'ARPAV.*

# D.M. 11 aprile 2011

## Soggetto titolare della funzione:

INAIL (ex ISPESL) per la prima delle verifiche periodiche;  
ASL/ARPAV per le verifiche periodiche successive alla prima.

## Soggetto abilitato:

È il soggetto pubblico o privato che a seguito di comprovati requisiti (Allegato I), valutati da apposita Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene iscritto in un elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche sulle attrezzature di lavoro (Allegato VII D.Lgs.81/08).

## Termini temporali:

Sono le tempistiche di intervento dei soggetti titolari della funzione e dei soggetti abilitati per effettuare la verifica richiesta dal datore di lavoro:

- sessanta giorni per la prima verifica periodica;
- trenta giorni per le verifiche periodiche successive.

## Richiesta di verifica:

È la domanda che il datore di lavoro deve effettuare al soggetto titolare della funzione per chiedere il suo intervento. In tale domanda deve essere indicato il nominativo del soggetto abilitato iscritto negli elenchi di cui vorrebbe avvalersi.



# D.M. 11 aprile 2011

**Verifica periodica:** è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

**Prima verifica periodica:** è la prima delle verifiche periodiche e prevede la compilazione della **scheda tecnica di identificazione** dell'attrezzatura di lavoro.

**Indagine supplementare:** è una attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie che si sono prodotti nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre venti anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

# Le attrezzature di lavoro

Come si è avuto modo di osservare, fanno parte dell' **Allegato VII** del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le:

- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi della **normativa sulla sicurezza del lavoro** (Apparecchi di sollevamento, idroestrattori, ...);
- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi di **altre normative** (Recipienti in pressione, Impianti di riscaldamento, ...);
- Attrezzature che **non erano soggette a verifica periodica** ai sensi di nessuna normativa.

Il Decreto suddivide le attrezzature di lavoro in tre macro tipologie definiti **Gruppi**:

**Gruppo SC** - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

**Gruppo SP** - Sollevamento persone

**Gruppo GVR** - Gas, Vapore, Riscaldamento

## Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.

- a) Apparecchi **mobili** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
- b) Apparecchi **trasferibili** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
- c) Apparecchi **fissi** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

*Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra:*

- *tipo mobile/trasferibile e tipo fisso,*
- *età maggiore o minore di 10 anni;*
- *con modalità di utilizzo particolari (es. settore costruzioni)*

- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
- e) Idroestrattori a forza centrifuga.

**Cambiano i  
limiti dimensionali**

**Novità**

## Gruppo SP - Sollevamento persone

- a) Scale aree ad inclinazione variabile;
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
- d) Ponti sospesi e relativi argani;
- e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
- f) Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

**Novità**



# Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

## a) Attrezzature a pressione:

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar  
(Rif. art. 3 D.Lgs n. 93 del 25 febbraio 2000);
2. Generatori di vapor d'acqua;
3. Generatori di acqua surriscaldata;
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti/centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW;
6. Forni per le industrie chimiche e affini.

## b) Insiemi:

Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

# Validità di decreti precedenti

Permangono valide le disposizioni previste da decreti precedenti:

- **D.M. 29 febbraio 1988**: "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>";
- **D.M. 23 settembre 2004**: "Modifica del decreto 29.02.1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m<sup>3</sup>";
- **D.M. 17 gennaio 2005**: "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche";
- **D.M. 1 dicembre 2004 n.329**: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.93";

Sono fatte salve, in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

# Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

Le periodicità del Gruppo GRV sono regolamentate dallo schema dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro definisce la categorizzazione ai sensi dell'allegato II del D.Lgs. 93/2000.

Per quanto riguarda le verifiche periodiche si hanno:

a) la **prima** verifica periodica, mentre

b) le **successive** sono:

b<sub>1</sub>) di funzionamento;

b<sub>2</sub>) interna;

b<sub>3</sub>) di integrità (decennali).

# Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

La **verifica di funzionamento** consiste nei seguenti esami e controlli:

- a) esame documentale (rilasciata in sede di prima verifica periodica);
- b) controllo delle funzionalità dei dispositivi di protezione;
- c) controllo dei parametri operativi.

Durante la verifica di funzionamento devono essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione.

La **verifica di integrità decennale** consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili. L'esame spessimetrico ed altri eventuali prove devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato, incaricato dal datore di lavoro.

La **Verifica di integrità delle tubazioni** non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica, né l'esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità.



## CRITERI DI ABILITAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER POTER EFFETTUARE LE VERIFICHE

Requisiti richiesti:

- a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore dell'Allegato VII, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore dell'Allegato VII, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008;
- b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/2008;


## CRITERI DI ABILITAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER POTER EFFETTUARE LE VERIFICHE

- c) disporre di procedura operativa che definisca l'iter tecnico, amministrativo per l'effettuazione delle verifiche;
- d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere le verifiche;
- e) il personale incaricato di eseguire le verifiche può essere laureato in ingegneria .... oppure avere diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate all' Allegato VII . Tale personale non ha competenza per le verifiche sugli ascensori e i montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;
- f) avere attivato una polizza di assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per anno e non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, per i rischi derivanti dalla esecuzione delle verifiche;
- g) .....

# Verifiche periodiche


- Successivamente alla messa in servizio l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifica secondo le periodicità indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- Per le apparecchiature non ancora verificate, la periodicità decorre dalla data della comunicazione di messa in servizio.
- Per le apparecchiature già verificate, la periodicità decorre dalla data dell'ultima verifica periodica effettuata.

# Per le attrezzature dell'Allegato VII il datore di lavoro ...




# Validità e Scadenza della verifica (esempio)

1ª verifica  
(Titolare INAIL)




Verifiche successive  
(Titolare ARPAV)




# Le verifiche successive alla prima (Ipotesi 1)


Titolare  
**ARPAV**



# Le verifiche successive alla prima (Ipotesi 2)



# Le verifiche successive alla prima (Ipotesi 3)





# La richiesta di verifica periodica

Deve soddisfare i seguenti requisiti e deve:

- riportare intestazione o timbro della ditta, i dati fiscali, i riferimenti telefonici, fax, pec ed essere firmata;
- riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;
- contenere i dati identificativi dell'attrezzatura (tipologia, matricola assegnata e/o numero di fabbrica, costruttore, data di scadenza precedente verifica);
- essere **obbligatoriamente** indicato il **soggetto abilitato** individuato ai sensi dell'art. 2, c. 2 del D.M. 11aprile 2011 e iscritto nell'elenco regionale INAIL/ARPAV;
- deve riportare la data di richiesta.

# La richiesta di verifica periodica

- Allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica per **più attrezzature**, il datore di lavoro può fare **richiesta cumulativa** di verifica di più attrezzature, **aventi scadenze diverse**, indicando per ognuna di esse la data **effettiva** di richiesta, indipendentemente dalla data della richiesta cumulativa.
- A tal fine il Datore di lavoro può prevedere un allegato distinto dal modulo di richiesta, contenente la lista delle attrezzature di cui si richiede la verifica.
- Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di richiesta di verifica di singole attrezzature, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, **posteriore** alla data di invio.

# La richiesta di verifica periodica

Per "data di invio" si intende:

Lettera raccomandata A.R.	Data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta
Lettera raccomandata a mano	Data di consegna sottoscritta dal ricevente
Fax	Data di invio del Fax
Sito web predisposto per la richiesta on line	Data della transazione on-line
PEC	Data di invio della PEC
Lettera ordinaria, Raccomandata semplice, e-mail	Data di protocollo in arrivo ad ARPAV

# Le procedure per l'esecuzione delle verifiche periodiche - disposizioni comuni

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore:

- il personale occorrente;
- un preposto;
- i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni (esclusi gli apparecchi di misurazione);
- La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al DM 12 settembre 1959 o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

# Le procedure per l'esecuzione delle verifiche periodiche

Fasi principali della verifica periodica:

- Identificazione delle attrezzature di lavoro;
- Accertamento che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- Verifica della regolare tenuta del "registro di controllo" e delle registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione;
- Controllo dello stato di conservazione;
- Effettuazione delle prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

# Indagine supplementare

In base allo stato di esercizio dell'apparecchiatura può rendersi necessaria l'esecuzione di "indagini supplementari" intese come:

- "Attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali."
- Si tratta di un termine "ultimo", ovvero il datore di lavoro, sulla base delle condizioni di esercizio dell'attrezzatura (ambiente, cicli di carico, modalità di utilizzo, ...) deve valutare la periodicità con cui effettuare le "indagini supplementari"; tale periodicità non potrà essere superiore a 20 anni.
- Ai sensi del punto 3.2.3. dell'Allegato II del DM 11.4.11, per le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, le risultanze delle indagini dovranno essere esibite dal datore di lavoro in occasione di verifica periodica.

# Interruzione dei termini dei 30 giorni

- Se alla data concordata l'attrezzatura di lavoro non possa essere sottoposta a verifica per cause indipendenti dal verificatore (es. attrezzatura fuori servizio o non disponibile presso il luogo concordato (\*)), si **interrompono i termini di tempo** dalla richiesta di verifica, il verificatore redigerà un **verbale motivato** senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l'apparecchiatura.
- Se nel corso della verifica si renda necessario acquisire ulteriore **documentazione** od effettuare, a supporto della verifica, **controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio**, ecc., il verificatore redigerà un verbale annotando quanto richiesto per completare la verifica, senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l'apparecchiatura.

Il Datore di lavoro non appena avrà disponibile l'attrezzatura e/o documentazione, dovrà richiedere al medesimo soggetto verificatore il completamento della verifica e da quella data decorreranno i nuovi termini dei 30 giorni.

(\*) Il Tariffario ARPAV prevede per ogni intervento che non sia stato possibile effettuare a causa dell'utente, preventivamente avvisato mediante comunicazione certa e che non abbia disdetto con preavviso di almeno due giorni lavorativi, il pagamento di una tariffa.

# Esito della verifica

Logo

## Verbale di Verifica Periodica

Il giorno XXX il sottoscritto Verificatore

Dati identificativi dell'attrezzatura  
(matricola, dati tecnici)

## Esito della verifica

In base a quanto rilevato ed alle prove eseguite,  
lo stato di funzionamento e conservazione

**RISULTA ADEGUATO** ai fini della sicurezza

**NON RISULTA ADEGUATO** ai fini della  
sicurezza per i seguenti motivi

.....



Trasmissione del  
verbale all'Autorità  
di PG per gli atti di  
competenza

Timbro e firma del  
datore di lavoro

Il verificatore  
Nome, cognome,  
qualifica



# Tariffa di riferimento

Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui all'elenco dell'allegato III :

- a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
- b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (o dal decreto di prossima emanazione sulle tariffe unificate);
- c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica (per scadenza dei termini 30/60), corrisponde all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata

Le quote dovute dai soggetti abilitati ai soggetti titolari della funzione, è destinata per finanziare i costi legati all'attività dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata

# I rapporti con i soggetti abilitati

*Art. 71, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008*


I soggetti privati abilitati hanno la qualifica di **incaricati di pubblico servizio** e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione.

*Art. 2, comma 5, D. M. 11 aprile 2011*


Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di **segnalare** alla Commissione di cui all'allegato III [...] la sussistenza di motivi di possibile esclusione.

Il soggetto titolare della funzione è tenuto ad esercitare **l'attività di controllo sull'operato dei soggetti abilitati**, riferendo periodicamente alla commissione istituita presso il Ministero del Lavoro.


# Il rapporti con i soggetti abilitati



# Flusso dati annuale ARPAV



# Flusso dati annuale INAIL



# Sanzioni

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. riporta **all'art. 87**, per le violazioni delle disposizioni riportate nel Titolo III - Capo I, **sanzioni amministrative** e **penali** a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.

## Ipotesi di violazioni

Es. Per mancata effettuazione delle verifiche periodiche, **prima e successive** (art.71 comma 11), è prevista, per il datore di lavoro e il dirigente, una **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 500 ad € 1.800.

Es. Per mancato rispetto dell' **art.71 commi 1, 2,4,7 e 8** è prevista, per il datore di lavoro e il dirigente, una **sanzione penale** che va dall'**arresto** da **tre a sei mesi** o **ammenda** da € 2.500 a € 6.400.

Es . Art.71 comma 8, potrebbe riguardare:

➤ .....

➤ la mancata richiesta di verifica periodica in seguito a **trasferimento** dell'apparecchio di sollevamento;

➤ la dimostrazione della corretta **installazione** e del stato di funzionamento dell'attrezzatura utilizzata nel cantiere;

➤ Il **quadro elettrico** utilizzato in cantiere che non è stato sottoposto al controllo iniziale (omologazione) da parte di una impresa installatrice abilitata (D.P.R. 462/01);

➤ .....





arpav







arpav

GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE

ARPAV - D.T. - Servizio Controlli Impiantistici - Verona  
Ing. Sinisi Michele  
[msinisi@arpa.veneto.it](mailto:msinisi@arpa.veneto.it)